


N. R.G. 1146/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al N.R.G. 1146/2017 promossa da:

OMISSIS

attore

contro

MIUR

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA AMBITO TERRITORIALE DI
CATANIA

convenuto

Il Giudice Dott.ssa Susanna Messina, a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Parte ricorrente chiede che le sia riconosciuta l'assegnazione provvisoria in una sede nell'ambito territoriale della provincia di Catania (secondo l'ordine indicato nella relativa domanda e nei limiti delle sedi disponibili per l'a.s. 2017/2018) previo riconoscimento della priorità derivante dalla certificazione di handicap in condizione di gravità rilasciata a favore del padre. Rileva infatti come il MIUR abbia illegittimamente mancato di considerare la precedenza per il solo fatto di non essere stato il portatore di handicap sottoposto a visita di revisione entro il termine indicato nell'originaria certificazione, evidenziando come tale procedura può essere attivata esclusivamente da INPS e che, *medio tempore*, non può essere disconosciuta la validità del certificato in questione. Quanto al *periculum* allega di aver dovuto richiedere, per poter prestare assistenza, un periodo di congedo (durante il quale, sebbene sia prevista un'indennità, non sono versati contributi, né maturano ferie, tredicesima e tfr) in scadenza il prossimo 26.10.2017.

Il Miur eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'ufficio scolastico regionale e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della docente che nel corpo dell'atto introduttivo si individua quale titolare della sede spettante alla ricorrente. Rileva la carenza del *fumus*, posto che la permanenza dei benefici della certificazione ex l. 104/92 deve intendersi riferita ai soli diritti pieni e incondizionati, non rientrando in tale categoria il caso di specie (il trasferimento del lavoratore ex art. 33 l. 104/92 è subordinato al bilanciamento con esigenze organizzative del datore di lavoro, come dimostrato dall'inciso "*ove possibile*"). Quanto al *periculum*, asserisce l'inesistenza di un



pregiudizio in merito all'assistenza, posto che la stessa è comunque prestata mediante la fruizione del congedo.

Il ricorso è fondato.

Deve essere in primo luogo dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'ufficio scolastico regionale convenuto, mera articolazione territoriale dell'unico soggetto titolare della qualifica di datore di lavoro, ossia il MIUR.

Va poi rigettata l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, avendo parte ricorrente precisato all'odierna udienza che la domanda è rivolta non all'ottenimento di uno specifico posto in graduatoria, ma di una qualsiasi sede tra quelle messe a disposizione nell'ambito provinciale di Catania, secondo l'ordine di preferenza indicato.

Passando all'esame del *fumus*, l'art. 6 bis del d.l. 90/14, conv. in l. 114/14 statuisce espressamente che: *"Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)."*

È dunque evidente che il soggetto destinatario della certificazione non abbia nessun potere di attivazione del procedimento di revisione, essendo lo stesso integralmente rimesso all'organizzazione (e alle tempistiche) dell'Istituto previdenziale. Ben si comprende allora la previsione della permanenza degli effetti agevolativi derivanti dal riconoscimento (nel caso di specie) di handicap grave, altrimenti il fruitore si troverebbe a subire passivamente i pregiudizi derivanti da un'eventuale inerzia di INPS.

La ricostruzione suddetta è altresì confermata dalle circolari citate in ricorso, nonché dall'attestazione da ultimo depositata in telematico, essendo in tali documenti ribadita l'attuale validità della certificazione ex art. 3 co. 3 l. 104/92, seppure sia trascorso il termine originariamente indicato per la revisione.

Tanto detto, non può condividersi la ricostruzione dell'amministrazione secondo cui la precedenza oggetto di ricorso non può rientrare nel novero dei benefici attribuibili in presenza di una certificazione in attesa di revisione, trattandosi di diritto condizionato.

Nel precisare che al distinzione in questione non è in alcun modo stabilita dalla norma, sebbene sia vero che il diritto al trasferimento di cui all'art. 33 l. 104/92 non sia un diritto assoluto, non può non rilevarsi che il bilanciamento di interessi deve essere operato solo ove vi siano esigenze organizzative prevalenti (o quantomeno equivalenti) del datore di lavoro, il che significa, *a contrario*, che in assenza delle suddette esigenze il diritto torna ad essere pieno ed assoluto. Nel



caso di specie, la priorità della docente non è stata riconosciuta per il solo fatto della ritenuta non validità della certificazione, non essendo stata allegata nessuna specifica necessità datoriale che osti al trasferimento, non vedendosi alcuna ragione per avallare una disparità di trattamento a fronte di un riconoscimento di handicap che, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi tuttora pienamente operativo.

Pertanto, appare sussistente il *fumus* della pretesa.

Ricorre, a parere del Giudicante, anche il requisito del *periculum in mora*.

È incontestato (e comunque documentalmente provato, cfr. stato di famiglia) che la ricorrente sia la sola figlia del soggetto affetto da handicap in condizione di gravità. È altresì incontestato che la docente, pur di prestare assistenza al padre, abbia rinunciato a rendere la prestazione lavorativa (con tutto ciò che ne consegue in termini economici), circostanza che dimostra l'effettiva presa in carico della tutela del genitore e la necessità, da parte di quest'ultimo, di un supporto pressoché quotidiano.

Posto che il congedo richiesto dall'insegnante risulta in scadenza il prossimo 26.10.2017, pare evidente il concretizzarsi di una situazione attuale di pericolo in termini di impossibilità di prosecuzione dell'assistenza che va a ledere interessi personali/familiari insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Ne consegue l'accoglimento della domanda cautelare.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale così dispone

- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'ufficio regionale scolastico convenuto
- Dichiarare il diritto della ricorrente a beneficiare, in merito all'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2017/18, della precedenza di cui all'art. 8 co. 1 punto IV lettera i) del CCNI di riferimento e condanna il MIUR alla conseguente assegnazione in una delle sedi all'uopo disponibili presso l'ATP di Catania, secondo l'ordine delle preferenze espresse;
- Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 1823,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge

Si comunichi.

Lucca, 18 ottobre 2017

Il Giudice
Dott.ssa Susanna Messina

